

STATUTO

**IL MELOGRANO-OLIVARELLA-
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MILAZZO ME VICO II BRIGANDI' 26

Numero REA: ME - 235950

Codice fiscale: 03422240832

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-07-2016 - Statuto completo	2
--	---

	Repertorio N.688	Raccolta N. 547
	COSTITUZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA'	
	LIMITATA	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemilasedici.	
	Il giorno sette del mese di luglio.	
	In Milazzo nello studio sito in Via Umberto I n.75	
	Avanti me dottor Cutrupia Salvatore notaio in Mistretta ed i-	
	scritto al Collegio notarile dei distretti riuniti di Messina,	
	Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta,	
	sono presenti:	
	- ANDALORO Maurizio , nato a Milazzo (ME) il giorno 28 agosto	
	1962, residente a Milazzo (ME), Vico II Brigandì n. 26, codice	
	fiscale NDL MRZ 62M28 F206X, cittadino italiano;	
	- ANDALORO Caterina , nata a Messina (ME) il giorno 14 luglio	
	1994, residente a Milazzo (ME), Via II Brigandì n. 26, codice	
	fiscale NDL CRN 94L54 F158S, cittadina italiana;	
	- ANDALORO Saragiosy , nata a Messina (ME) il giorno 8 maggio	
	1992, residente a Milazzo (ME), Vico II Brigandì n. 26, codice	
	fiscale NDL SGS 92E48 F158G, cittadina italiana.	
	- BIONDO Graziella , nata a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il	
	giorno 2 luglio 1976, residente a Barcellona Pozzo di Gotto	
	(ME), Via Stretto II Bartolella n. 26, codice fiscale BND GZL	
	76L42 A638D, cittadina italiana;	
	- CAMBRIA Stefano , nato a Milazzo (ME) il giorno 24 settembre	

	1984, residente a San Filippo del Mela (ME), Via Archi
	Nazionale n. 73, codice fiscale CMB SFN 84P24 F206T, cittadino
	italiano;
	- QUATTROCCHI Salvatore , nato a Milazzo (ME) il giorno 31
	marzo 1973, residente a San Filippo del Mela (ME), Via Alcide
	De Gasperi n. 17/1, codice fiscale QTT SVT 73C31 F206J, citta-
	dino italiano;
	- TORRE Antonia , nata a Milazzo (ME) il giorno 30 agosto 1983,
	residente a San Filippo del Mela (ME), Corso Garibaldi n. 469,
	codice fiscale TRR NTN 83M70 F206W, cittadina italiana;
	- SALVO Antonino , nato a Messina (ME) il giorno 29 novembre
	1988, residente a Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Via Del Mare
	n. 46, codice fiscale SLV NNN 88S29 F1580, cittadino italiano.
	Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono
	certo, mi richiedono di ricevere quest'atto col quale conven-
	gono e stipulano quanto segue:
	ART.1) Fra essi comparenti è costituita una società cooperati-
	va sociale a responsabilità limitata retta dai principi della
	mutualità denominata "IL MELOGRANO-OLIVARELLA- Società Coope-
	rativa Sociale ONLUS" .
	ART.2) La sede della Società è fissata in MILAZZO (ME) .
	Il suo indirizzo, indicato ai meri fini di cui all'art.111 ter
	delle disposizioni di attuazione del codice civile, ed esclusa
	ogni necessità di modifica del presente atto costitutivo in
	caso di trasferimento nell'ambito dello stesso Comune, è Vico

II Brigandì n.26.

ART.3) La durata della Società è fissata fino al **31 dicembre 2100**, salvo proroga o scioglimento anticipato.

ART.4) La società ha per oggetto quello previsto nell'art. 4) dello Statuto sociale di cui infra.

ART.5) La società è regolata, oltre che dal presente atto, dallo statuto che, previa lettura da me notaio datane ai comparenti, si allega al presente sotto la lettera **"A"** per formare parte integrante e sostanziale.

ART. 6) Il capitale sociale è variabile ed illimitato ed è formato da quote non inferiori ad Euro 100,00 (euro cento virgola zero zero) cadauna.

I soci sottoscrivono e versano ciascuno una quota di **Euro 500,00** (cinquecento virgola zero zero). **Il capitale iniziale, pertanto, è di Euro 4.000,00**(quattromila virgola zero zero).

ART.7) La Società è amministrata da un **Consiglio di Amministrazione composto da tre membri**.

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione, **per i primi tre esercizi sociali**, vengono chiamati i comparenti signori:

ANDALORO Maurizio- Presidente,- CAMBRIA Stefano- Vice Presidente,- e QUATTROCCHI Salvatore - Consigliere, i quali dichiarano di accettare la carica loro conferita e che nei loro confronti non esistono cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge.

ART.8) Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di

ogni anno. **Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2016.**

ART.9) I componenti autorizzano il Presidente del Consiglio di Amministrazione ad apportare al presente atto ed all'allegato Statuto tutte le modifiche, integrazioni e soppressioni, senza eccezione alcuna, che fossero eventualmente richieste dalle competenti Autorità in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese, o di concessione di benefici fiscali o di iscrizione della Società presso Enti o Ministeri in relazione all'attività che dovrà esercitare, o per la concessione di licenze, autorizzazioni o altro.

ART.10) La società si propone di godere di tutti i benefici che potrebbero esserle concessi, con leggi dello Stato o della Regione, o della Comunità Europea, in riferimento all'oggetto sociale.

ART.11) Le spese del presente atto e dipendenti, che ammontano a circa **Euro 1.000,00** sono a carico della costituita società.

Per le firme a margine del presente atto e dell'allegato Statuto vengono delegati i componenti Andaloro Maurizio, Biondo Graziella e Quattrocchi Salvatore.

Richiesto io notaio ho ricevuto questo atto, da me scritto su cinque pagine fin di due fogli, e di cui ho dato lettura ai componenti i quali lo approvano e confermano.

Sottoscritto alle ore diciotto

Firmato: Maurizio Andaloro - Andaloro Caterina - Saragiosy An-

6 di 48

	Allegato "A" al Repertorio n. 688, Raccolta n. 547	
	Statuto cooperativa sociale	
	TITOLO IDENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel co- mune di Milazzo la Società cooperativa denominata "Il Melogra- no-Olivarella- Società Cooperativa Sociale ONLUS".	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo ammi- nistrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresen- tanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilacen- to (31.12.2100) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, all'integrazio- ne sociale, all'uguaglianza, alla partecipazione democratica dei cittadini, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico.	
	La Cooperativa si propone di offrire servizi sociali, sanita-	

8 di 48

vamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico definito all'articolo 3 del presente Statuto, la Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei Soci, come oltre determinati, ha per oggetto il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali, assistenziali, sanitari, educativi, culturali, ricettivi, ricreativi e formativi.

In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio e per conto terzi, direttamente e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o Privati in genere, le seguenti attività:

- 1) strutture e servizi socio-assistenziali, formativi, educativi e di prevenzione al disagio preordinati al raggiungimento degli obiettivi propri del percorso formativo dei minori, delle famiglie e degli altri soggetti che a qualsiasi titolo sono considerati in stato di svantaggio;
- 2) centri di accoglienza e socializzazione e altre strutture

10 di 48

	5)- strutture e servizi sportivo-riabilitativi volti, in par-	
	ticolare, ad offrire l'opportunità di un'attività psico-	
	motoria adeguata a persone in situazione di svantaggio - so-	
	prattutto psico-fisico - e di interventi terapeutici che ne-	
	cessitano di strutture e professionalità particolari (pet te-	
	rapia, ippoterapia, idroterapia e similari);	
	6)- attività di sensibilizzazione e animazione della comunità	
	al fine di renderla più consapevole e disponibile all'acco-	
	glienza di persone in stato di bisogno;	
	7)- attività di studio, progettazione, valutazione e ricerca	
	sociale;	
	8)- attività di supporto alle scuole di ogni ordine e grado	
	per interventi di carattere progettuale, nonché attività ri-	
	volte alla prevenzione della dispersione scolastica ed al re-	
	cupero scolastico, anche in forma privata;	
	9)- attività di promozione ed espressione culturale e sociale,	
	finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché	
	altre iniziative per il tempo libero;	
	10)- attività di tutela dei diritti civili attraverso inizia-	
	tive di denuncia e lotta contro l'emarginazione sociale, le	
	discriminazioni e le disuguaglianze, siano esse basate su dif-	
	ferenziazioni di sesso, età, religione o opinione, classe o	
	qualsiasi altra causa;	
	11)- La gestione delle scuole medie, elementari, materne e a-	
	sili nido;	

	12)- Gestione e/o realizzazione di spazi e servizi per l'in-	
	fanzia quali ludoteche, aree verdi attrezzate, parchi gioco,	
	giardini d'infanzia, centri ricreativi cittadini (estivi e	
	non), luoghi in cui i bambini possano ricevere gli stimoli ne-	
	cessari allo sviluppo della loro personalità.	
	- La promozione, l'organizzazione e la gestione di servizi di	
	trasporto per la frequenza di asili nido e delle scuole di o-	
	gni ordine e grado, dei corsi di formazione professionale e	
	dei centri educativo-riabilitativi a carattere ambulatoriale e	
	diurno e di altre simili strutture.	
	Promuovere e gestire tutti i servizi di interesse sociale,	
	culturale, formativo e ricreativo, comunque utili alla cresci-	
	ta e alla formazione del bambino e di appoggio alla famiglia e	
	curare la collaborazione, lo scambio di esperienza e d'adesio-	
	ne a organismi associativi aventi scopi analoghi;	
	- Attività di animazione culturale;	
	- Collaborazione con gli enti pubblici, con le associazioni e	
	con i privati per lo sviluppo delle attività ludiche, rivolte	
	al piacere gratuito, all'educazione e alla formazione, alle	
	attività di sviluppo turistico e locale;	
	- Curare la gestione di centri di ospitalità per gruppi ed or-	
	ganizzare attività per il tempo libero;	
	- promuovere iniziative per la formazione culturale dei giova-	
	ni e tutte quelle prestazioni educative particolarmente ri-	
	spondenti alle esigenze dei tempi.	

	13) Attività educativa domiciliare e sostegno alla genitoria-	
	lità ; supportare i nuclei familiari che si trovano in stato	
	di disagio sociale e di gravità lieve-medie-grave per situa-	
	zioni multiproblematiche o per difficoltà anche temporanea,	
	che incidono negativamente sull'esercizio della funzione edu-	
	cativa genitoriale e quindi sulla possibilità di assicurare	
	un'armonica crescita psicofisica e un'adequata socializzazione	
	dei minori nonché ai bambini con genitori detenuti che verran-	
	no accompagnati e sostenuti in un percorso di comprensione e	
	accettazione della nuova struttura familiare che si potrà co-	
	stituire. Quindi come obbiettivi specifici:	
	- promuovere una politica di sensibilizzazione sul tema della	
	detenzione	
	- intervenire sui fenomeni sociali legati alla condizione del	
	detenuto e della sua famiglia	
	- favorire i processi di accoglienza dei familiari dei detenu-	
	ti e relativa mediazione con essi	
	- accoglienza e sostegno alle famiglie	
	- favorire la comprensione da parte del bambino del concetto	
	di privazione della libertà;	
	- promuovere un ambiente sereno e solidale in cui i bambini	
	possano vivere nel modo meno traumatico l'esperienza del geni-	
	tore in carcere.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	

professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a bandi e gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I. e/o in Consorzio, per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenen-

	ti alle seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso dei requisiti professionali adeguati ai compiti indicati nell'oggetto sociale;	
	b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e che siano in possesso dei requisiti adeguati ai compiti indicati nell'oggetto sociale;	
	Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società;	

c)- soci fruitori che usufruiscono in maniera diretta e indiretta dei servizi e delle attività della cooperativa. Essi non partecipano alle assemblee a meno che non sia espressamente richiesto per fini meramente consultivi. Il numero dei soci fruitori è illimitato. I soci fruitori non sottoscrivono quote di capitale sociale ma aderiscono tramite l'elargizione di una donazione secondo quanto stabilito dal regolamento. Disposizioni ed obblighi previsti per i soci nei successivi artt. 8-15 non riguardano il socio fruitore. Modalità di adesione e mantenimento della qualità di socio per quest'ultimo sono individuati nel regolamento.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lettera a) del precedente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-

	le, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento	
	in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rappor-	
	to instaurato.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non go-	
	dono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice	
	civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria specia-	
	le può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risar-	
	cimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il re-	
	cesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al	
	rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11	
	del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standards produttivi o comunque	
	l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti	
	nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo	

inserimento nell'impresa;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato per iscritto all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si

	chiede di essere iscritto;	
	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai li-	
	miti di legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del	
	presente statuto.	
	Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone	
	fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti	
	informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul	

libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione del bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e

delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento o per causa di morte.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata a/r alla Società o mediante consegna brevi manu al legale rappresentante che la controfirma per ricevuta. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione,

può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste
ai successivi artt. 40 e seguenti.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto socia-
le, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento del-
la domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,
il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,
se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la
chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo ammini-
strativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere
l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di
accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo,
oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-
cio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento
degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-
chiesti per l'ammissione;

b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con
diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora
incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di la-
voro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamen-
ti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio
volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso

	la cooperativa;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che i-	
	neriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali,	
	le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la fa-	
	coltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un ter-	
	mine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo	
	con termine di almeno 15 (quindici) giorni, non adempia al	
	versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti	
	di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese	
	private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Or-	
	gano amministrativo.	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il	
	rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o	
	causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 40 e	
	seguenti del presente Statuto, nel termine di 60 (sessanta)	
	giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto so-	
	ciale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici	

pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o con consegna a mano controfirmata per ricevuta. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 40 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,

ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni
dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), e) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di Euro 100,00 (cento) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere almeno una quota.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le quote, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-

	sere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria,	
	con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i	
	soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i	
	destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei confe-	
	rimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera	
	di emissione.	
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei	
	voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati	
	in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'inci-	
	denza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, ap-	
	plicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto	
	tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e	

	il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba proce-	
	dere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite,	
	queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i	
	conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra	
	questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito	
	dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del	
	precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernen-	
	ti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità	
	previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappre-	

sentati da quote non inferiori nè superiori ai limiti stabiliti dalla legge. Il valore complessivo delle quote detenute da ciascun socio non può essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

3) dai conferimenti rappresentati dalle quote di partecipazione cooperativa;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-

	lontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza
	l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie
	quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con
	lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al po-
	tenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfir-
	mate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e
	salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichia-
	razioni mendaci.
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-
	sere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal rice-
	vimento della richiesta.
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-
	pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire
	socio.
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-
	re motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta)
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre oppo-
	sizione al Collegio arbitrale.
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)
	L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni
	anno.
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centotanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Art. 24 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di quote di sovvenzione e di partecipazione cooperativa.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione e l'amministratore unico;
- c) il Collegio dei sindaci o il Sindaco Unico, se nominati.

Art. 26 (Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o a mano, inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) procede alla nomina degli Amministratori;
- 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-

	ministratori ed ai Sindaci;	
	7) approva i regolamenti interni;	
	8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati al precedente art. 23.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'Organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.	

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci (oppure: altro numero inferiore)), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo re-

ale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 29 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 30 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica o giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o

Sindaco della cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di un socio.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Consiglio di amministrazione)

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione

	è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indica-	
	te dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della carica.	
	Gli Amministratori non possono permanere in carica per più di	
	tre mandati consecutivi.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice pre-	
	sidente.	
	Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'As-	
	semblea dalla legge.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie at-	
	tribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2.381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori	
	e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle ma-	

terie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le riunioni dell'Organo amministrativo si potranno svolgere anche per teleconferenza o audiovideoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 37 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 (Collegio sindacale e/o Sindaco Unico)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del

loro ufficio.

L'assemblea della società potrà altresì deliberare di nominare, anziché il Collegio Sindacale, il Sindaco Unico, ove consentito dalla normativa vigente.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 39 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art.40 salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 40 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono tre e sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 41 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-

esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 42 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti inter-

ni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 46 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non

Io sottoscritto Dott.Salvatore Cutrupia notaio in Mistretta ertifico che la presente
copia redatta su supporto informatico è conforme all'originale documento su supporto
cartaceo rilasciata ai sensi dell'art.22 commi 1,2 e 3 del D.lgs.7 marzo 2005 n.82, che
si trasmette ad uso del Registro Imprese.

F.to Salvatore Cutrupia notaio

Esente da imposta di bollo ai sensi di legge